DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;

2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;

4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;

b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

Versione in vigore dal 2 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-riordino-delle-attribuzioni-dei/art-1-modifiche-all-articolo-2-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

del-decreto-legislativo-30-luglio-1999-n-300